

## XII Commissione - Giovedì 8 ottobre 2009

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera.**

### EMENDAMENTI APPROVATI E NUOVE FORMULAZIONI

#### ART. 2.

*Al comma 2, capoverso 1, dopo la parola: integrazione inserire la seguente: socio-sanitaria.*

**2. 3.**Palumbo.

**(Approvato)**

*Al comma 2, capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con provvedimento regionale sono inoltre disciplinati i poteri del Collegio di direzione in relazione all'atto aziendale, ai programmi di ricerca e di formazione, agli obiettivi della contrattazione integrativa aziendale e al piano aziendale di formazione del personale medico e sanitario.*

**2. 7.**(Nuova formulazione) Laura Molteni, Rondini.

**(Approvato)**

*Al comma 2, capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque su tutti gli atti di propria competenza.*

**2. 6.**Palagianò, Mura.

**(Approvato)**

La regione disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione, prevedendo la partecipazione di diritto del direttore sanitario e del direttore amministrativo, nonché la partecipazione di rappresentanti dei direttori di distretto, di presidio e di dipartimento, dei direttori di unità operativa complessa che non siano anche direttori di dipartimento dei dirigenti medici, uno per l'area medica, uno per l'area chirurgica, uno per i servizi, di un dirigente del servizio infermieristico, di un rappresentante delle altre figure professionali del comparto sanitario e, solo nelle aziende sanitarie locali, dei medici veterinari e di uno specialista ambulatoriale convenzionato interno, eletti all'interno delle rispettive categorie. Negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, è membro di diritto del Collegio di direzione il direttore scientifico ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che regola compiti e funzioni di detti istituti, Nelle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, all'interno del Collegio di direzione è assicurata la paritaria rappresentatività della componente medico-ospedaliera e di quella universitaria.

**2. 8.**(Nuova formulazione) Barani, De Nichilo Rizzoli.

#### ART. 3.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: con congruo anticipo, aggiungere le seguenti: con obbligatorio avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e.*

**3. 7.**Palagianò, Mura.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera b), capoverso c), sostituire le parole: certificato di frequenza, con le seguenti: certificato di superamento.*

**\*3. 2.**Palagiano, Mura.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera b), capoverso c), sostituire le parole: certificato di frequenza, con le seguenti: certificato di superamento.*

**\*3. 21.**Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Mosella, Bossa, Sbroellini, Miotto, Lenzi.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera b), capoverso c), secondo periodo, dopo le parole: direttori generali in carica aggiungere le seguenti: alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali devono adempiere, di norma, a tale obbligo entro i dodici mesi successivi, pena decadenza dall'incarico.*

**\*\*3. 1.**(Nuova formulazione) Palagiano, Mura.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera b), capoverso c), secondo periodo, dopo le parole: direttori generali in carica aggiungere le seguenti: alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali devono adempiere, di norma, a tale obbligo entro i dodici mesi successivi, pena decadenza dall'incarico.*

**\*\*3. 14.**(Nuova formulazione) Barani, De Nichilo Rizzoli, Bocciardo, Girlanda, Castellani, De Luca.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera b), capoverso c), secondo periodo, dopo le parole: direttori generali in carica aggiungere le seguenti: alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali devono adempiere, di norma, a tale obbligo entro i dodici mesi successivi, pena decadenza dall'incarico.*

**\*\*3. 20.**(Nuova formulazione) Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Bossa, Sbroellini, Miotto, Lenzi.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sostituire le parole: dalla regione con riferimento al con le seguenti: dalla regione nel limite del.*

**3. 11.**Laura Molteni, Rondini.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sostituire le parole: Il suddetto trattamento economico è integrato con le seguenti: Il suddetto trattamento economico può essere integrato.*

**3. 10.**Laura Molteni, Rondini.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sostituire le parole: è definito nella misura con le seguenti: è definito dalla regione entro il limite.*

**3. 9.**Laura Molteni, Rondini.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

1. All'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. I dirigenti ingegneri del dipartimento di prevenzione finora erroneamente inquadrati nel ruolo professionale, i quali esplicano in modo diretto attività inerenti alla tutela della salute e della sicurezza in quanto esercitanti direttamente, continuativamente ed esclusivamente, funzioni e prestazioni ricomprese nei LEA o nei nomenclatori sanitari regionali, sono inquadrati nel ruolo sanitario e parificati nei CCNL ai veterinari di pari posizione funzionale».

2. Ai fini economici, l'inquadramento di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, opera a decorrere dal 1° gennaio 2009, ed al personale di cui al medesimo comma 5-*bis*, è riconosciuta a tutti i fini giuridici connessi l'anzianità effettivamente prestata nell'esercizio delle funzioni relative.

**3. 01.**(Nuova formulazione) Barani, De Nichilo Rizzoli.

**(Approvato)**